

## CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2011 è stato conferito al sig. .... l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione, contabilità e collaudo dei lavori di:

**REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA NEL CENTRO TURISTICO DI MARSIA**

Tra

a) il *responsabile del procedimento*, dott. Giampiero Attili, in nome e per conto del Consorzio Stradale Permanente di Marsia, in seguito denominato "Consorzio"

e

b) il *professionista incaricato*, ...., nato a ..... il ..... iscritto all'Albo professionale dell'Ordine ..... col n. .... con studio tecnico in ..... CAP ..... Via ..... Tel. ..... e-mail ..... Codice Fiscale ..... partita IVA ..... in seguito denominato "Professionista",

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### *Art. 1*

##### *Obblighi legali*

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui all'art. 2222 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge n. 143/1949, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi del Consorzio; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Consorzio, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

#### *Art. 2*

##### *Incompatibilità*

1. Il Professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione d'incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, urbanistica, professionale e universitaria.

2. Ai sensi dell'art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, il Professionista non può partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato al Professionista. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

### *Art. 3*

#### *Pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni*

1. Nel corso della progettazione il Professionista è tenuto ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché il progetto possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta e le prescritte autorizzazioni ivi compresi, se necessari, i permessi di costruire. E' pertanto suo obbligo:
  - a) identificare gli uffici competenti al rilascio degli atti suindicati;
  - b) informarsi presso i medesimi uffici onde conoscere tempestivamente quanto è necessario perché le domande di pareri, nulla osta, autorizzazioni ecc. possano trovare rapida evasione.

### *Art. 4*

#### *Data di riferimento dei prezzi di progetto*

1. I prezzi ed ogni altra valutazione di progetto debbono essere riferiti al Prezzario Regionale d'Abruzzo vigente alla data di compilazione del progetto.

### *Art. 5*

#### *Facoltà di riacoso del Consorzio dopo la presentazione del progetto preliminare*

1. Il Consorzio ha la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del Professionista qualora, per l'elevatezza della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, ritenga non conveniente dar seguito alle ulteriori fasi progettuali. In siffatto caso al progettista è corrisposto il compenso a norma dell'art. 13, comma 4.1.

### *Art. 6*

#### *Descrizione delle prestazioni*

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in (*barrare la voce che interessa*):

- Progettazione preliminare
- Progettazione definitiva
- Progettazione esecutiva
- Piani di sicurezza e coordinamento sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione
- Direzione lavori
- Contabilità dei lavori
- Redazione del Certificato di regolare esecuzione

2. Il Professionista si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che il Consorzio abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

3. Ognuna delle fasi di progettazione è subordinata all'approvazione, da parte del Consorzio, di quella precedente. In mancanza delle condizioni citate, le fasi non realizzate si debbono considerare ad ogni effetto come mai assegnate, senza che il Professionista possa opporsi o reclamare o pretendere compensi di sorta. Inoltre, per quanto riguarda i progetti definitivo/esecutivo, la loro esecuzione è subordinata ad esplicita richiesta da parte del Consorzio a condizione che siano reperiti i fondi necessari per la realizzazione dell'opera oggetto dell'incarico. In caso contrario, decorsi cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, l'incarico s'intenderà automaticamente risolto, senza che il Professionista possa opporsi o reclamare o pretendere compensi e indennizzi di sorta.

4. I progetti verranno validati in contraddittorio con il Professionista. Nel caso i progetti non dovessero superare la validazione, il Professionista dovrà provvedere alla correzione di quanto necessario senza pretendere ulteriori oneri.

### *Art. 7*

#### *Coordinamento per la sicurezza*

1. La funzione di coordinamento per la sicurezza verrà espletata da .....

*Art. 8*  
*Prestazioni richieste*

1. La progettazione si articolerà, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti nel quadro normativo nazionale e comunitari.

2. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

3. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Il progetto dovrà essere corredata da una relazione che attesti la sua conformità alle prescrizioni urbanistiche e edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. E' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. E' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi pianoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredata da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

5. Il progetto sarà redatto in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso d'interventi urbani, ai problemi d'accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

6. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione sarà autorizzato, per quanto di rispettiva competenza, dal Presidente del Consorzio, dal Presidente dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio o dal Sindaco.

7. Il progetto dovrà essere redatto secondo tutte le norme vigenti in materia per la sicurezza statica, per la prevenzione degli incendi e degli infortuni, nonché quelle per il superamento delle barriere architettoniche e d'ogni altra normativa vigente per quanto applicabile al progetto medesimo.
8. Il Professionista pertanto dovrà tenere conto di tutte le indicazioni prescritte dalle competenti autorità ai fini della conformità del progetto stesso a tutte le normative vigenti e applicabili al progetto in questione.
9. Al professionista è richiesto anche:
- a) il rilievo piano altimetrico dell'area, riferito ad un'estensione e con grado d'accuratezza sufficienti per la redazione degli elaborati richiesti, elencati nel successivo art. 7;
  - b) il progetto delle opere strutturali, se presenti;
  - c) il progetto degli impianti tecnologici;
  - d) l'indagine geologica e geotecnica dei terreni sui quali insiste l'opera, che dovrà essere compiuta secondo la normativa vigente in merito, se attinente alle opere da realizzare.
10. E' accordata al Professionista la facoltà di servirsi della collaborazione d'altri colleghi, restando egli, pur tuttavia, il solo responsabile e unico titolare del rapporto di cui al presente disciplinare.
11. Il Professionista si impegna a tenere contatti e rapporti col Consorzio per sottoporre all'esame le soluzioni proposte, nonché d'essere disponibile per incontri con il Comune di Tagliacozzo, con l'Amministrazione Separata della Montagna Curio, e con altri Enti pubblici, Concessionari di pubblici servizi, Commissioni consultive e altri soggetti indicati dal Consorzio.
12. Il Professionista s'impegna altresì a partecipare alle iniziative promosse dal Consorzio per presentare ed illustrare fasi e soluzioni progettuali nelle sedi pubbliche e presso il Comune di Tagliacozzo.
13. Tali incontri pubblici, da escludere rispetto a quelli da tenersi con gli amministratori del Consorzio, sono fissati nella misura non superiore a cinque. Eventuali ulteriori incontri dovranno essere concordati preventivamente e computati economicamente a parte.
14. Il Professionista è altresì obbligato, senza oneri aggiuntivi per il Consorzio, a tener conto, nella progettazione, degli impianti eventualmente esistenti, anche al fine del loro recupero, previa verifica del loro stato. E' infine obbligato, sia in fase di progettazione che di direzione dei lavori, a coordinare la propria attività con quella del tecnico incaricato della contestuale progettazione e direzione dei lavori di realizzazione dell'intervento parallelo (fognatura/dell'acquedotto).

#### *Art. 9*

#### *Elaborati progettuali da presentare*

1. Il Professionista, in relazione al presente incarico, dovrà sviluppare il progetto in tutti i suoi particolari ed allegati, facendo riferimento al D.P.R. n. 207/2010 e alle norme per la compilazione dei progetti di opere pubbliche di cui alle vigenti disposizioni di legge, e dovrà produrre in particolare i seguenti elaborati:
- a) per il progetto preliminare:
    - a1) una relazione tecnico-illustrativa;
    - a2) schemi grafici;
    - a3) calcolo sommario della spesa;
    - a4) quadro economico di progetto;
    - a5) prime indicazioni per la redazione dei piani di sicurezza;
    - a6) piano particolare di esproprio e servitù
  - b) per il progetto definitivo:
    - b1) una relazione tecnico-descrittiva;
    - b2) relazioni tecniche specialistiche;
    - b3) elaborati grafici nelle scale adeguate;
    - b4) rilievi piano-altimetrici;
    - b5) studio di fattibilità ambientale;

- b6) calcoli preliminari di strutture ed impianti;
  - b7) piano particolare d'esproprio (se necessita l'acquisizione di terreni o l'imposizione di servitù);
  - b8) elenco prezzi ed eventuali analisi;
  - b9) computo metrico estimativo;
  - b10) quadro economico;
- c) per il progetto esecutivo:
- c1) una relazione generale, descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
  - c2) relazioni specialistiche;
  - c3) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti, di ripristino e di miglioramento ambientale, nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi;
  - c4) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
  - c5) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  - c6) piano di sicurezza e coordinamento;
  - c7) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
  - c8) cronoprogramma;
  - c9) elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;
  - c10) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manod'opera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
  - c11) capitolato speciale di appalto;
  - c12) piano particolare d'esproprio (se necessita l'acquisizione di terreni o l'imposizione di servitù);

2. Il progetto dovrà pure comprendere il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo dei terreni ed edifici di cui sia eventualmente necessaria l'espropriazione ovvero sui quali sia necessario imporre servitù di passaggio, indicandone i confini, la natura, la qualità, l'allibramento, il numero di mappa, il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali; nonché l'elenco con il nome e cognome dei proprietari, l'indicazione sommaria dei beni da espropriare/assoggettare a servitù, ed in genere tutti quegli altri dati necessari per procedere alla compilazione del piano particolareggiato ed alla determinazione delle relative indennità in base a regolari computi.

3. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nel precedente comma sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni per i progetti definitivo ed esecutivo insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle previo accordo con il Professionista.

*Art. 10*  
*Tempi di esecuzione*

1. Tutti gli elaborati previsti nel precedente art. 9 dovranno essere consegnati al Consorzio in cinque copie cartacee, unitamente a una copia su supporti magnetici, secondo quanto di seguito indicato:
  - a) progetto preliminare: entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ente dell'affidamento definitivo dell'incarico;
  - b) progetto definitivo: entro e non oltre giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ente, successiva all'approvazione del progetto preliminare;
  - c) progetto esecutivo e piano di sicurezza e di coordinamento: entro e non oltre giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Consorzio, successiva all'approvazione del progetto definitivo.

2. E', comunque, facoltà del Consorzio Stradale richiedere l'accorpamento delle fasi progettuali definitiva ed esecutiva con termine per la presentazione degli elaborati fissato in 50 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto preliminare.

### *Art. 11*

#### *Ritardi, penali, risoluzione dell'incarico*

1. Qualora la presentazione degli elaborati di qualsiasi genere venga ritardata oltre i termini previsti dalla presente convenzione, ovvero da leggi e regolamenti, è applicata una penale pari al 5% del corrispondente onorario, oltre allo 0,5% per giorno successivo, da trattenersi sull'onorario stesso, previsto nel successivo art. 14. L'importo complessivo della penale in detrazione non può tuttavia superare il 20% dell'onorario.
2. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 giorni, il Consorzio, libero da ogni impegno, procede alla risoluzione del contratto con il Professionista e senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

### *Art. 12*

#### *Modifiche al progetto*

1. Il Professionista si obbliga a introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a insindacabile giudizio del Consorzio fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.
2. Il Professionista inoltre si obbliga a introdurre nel progetto, anche se già approvato dal Consorzio, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti Autorità cui il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti e applicabili alla realizzazione in questione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
3. Nell'eventualità che, nel corso dell'attuazione del progetto in questione, il Consorzio ritenesse necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il Professionista avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che saranno richiesti, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente disciplinare.

### *Art. 13*

#### *Determinazione degli onorari per la progettazione*

##### *1. Tariffe da assumere a base dell'onorario professionale*

- 1.1. Ai fini della liquidazione dell'onorario, non possono essere prese in considerazione categorie e classi diverse da quelle di seguito riportate:

Classe VIII - Ctg. Unica - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane

L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto viene calcolato applicando la percentuale desumibile per interpolazione dalla Tabella "A" di cui al D.M. 4 aprile 2001, sulla base dell'importo lordo dei lavori; le aliquote per prestazioni parziali (Tab. "B" e "B1" del medesimo D.M.) per la fase progettuale da applicarsi sono le seguenti: **a, b, c, d, e, f, g, h, i, s**; saranno in ogni caso applicate, di dette aliquote, quelle corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese.

##### *2. Importo da assumersi a base di calcolo dell'onorario.*

- 2.1. A base di liquidazione dell'onorario vengono assunti i soli costi di costruzione delle opere delle singole classi e categorie richiamate nel punto precedente.

- 2.2. Per la redazione degli elaborati relativi ad eventuali varianti tecniche e/o suppletive, richieste al Professionista dopo l'approvazione definitiva del progetto, l'importo dell'onorario sarà calcolato con i seguenti criteri:

- a) se la variante viene richiesta dal Consorzio, l'onorario corrispettivo verrà determinato con applicazione della seguente formula:

$Onorario = (C3-C2) \times 1,25$ , dove:

$C3$  è l'onorario complessivo del progetto di variante;

$C2$  è l'onorario relativo al progetto iniziale, defalcate le opere in meno

- b) se la variante è imputabile al Professionista, salvo che ciò non costituisca maggiori responsabilità, nulla sarà dovuto allo stesso progettista;

- c) se la variante si rende necessaria per circostanze indipendenti dalla volontà del Consorzio e del

Professionalista, l'onorario corrispettivo verrà determinato con applicazione della seguente formula:

*Onorario = (C3-C2) dove:*

*C3 è l'onorario complessivo del progetto di variante;*

*C2 è l'onorario relativo al progetto iniziale defalcate le opere in meno*

### *3. Progetti stralcio*

3.1 Nel caso in cui venga richiesta la compilazione di progetti di stralcio del progetto esecutivo, sarà corrisposto al progettista un compenso pari al 25% (venticinque per cento) della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio stesso.

### *4. Sospensione di incarico*

4.1. Nel caso in cui il Consorzio dichiari esaurito l'incarico con la presentazione del progetto preliminare (art. 5), al Professionalista sarà liquidato il compenso per il progetto preliminare (aliquote "a" e "b" della Tabella B della tariffa professionale), maggiorato del 25% per sospensione dell'incarico, a tacitazione piena e definitiva di ogni sua pretesa.

### *5. Progetti di opere complementari*

5.1. I progetti di opere complementari, ai fini dell'onorario, vengono considerati come un progetto esecutivo autonomo, pertanto con applicazione della percentuale desumibile dalla tabella "A" del D.M. 4 aprile 2001 per la relativa classe e categoria e con applicazione delle sole aliquote **f, g, h, i, s** di cui alle tabelle "B" e B1" del medesimo decreto; saranno in ogni caso applicate, di dette aliquote, quelle corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese.

## *Art. 14*

### *Direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione*

1. Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico di direzione lavori, ai sensi della legge n. 143/1949 e del D.M. 4 aprile 2001, comprendono:

a) direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (aliquota 'P' del D.M. 4 aprile 2001);

b) liquidazione (aliquota '11' del D.M. 4 aprile 2001);

c) misura e contabilità dei lavori, consistenti nella compilazione dei prescritti libretti delle misure e degli altri documenti contabili, nonché la necessaria assistenza ai lavori (Tab. 'E' della Legge 143/49);

d) presentazione di periodiche relazioni, scritte al Consorzio, sullo sviluppo dei lavori in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati.

2. Il Consorzio può eventualmente richiedere al Professionalista, oltre a quanto indicato nel comma 1, le seguenti prestazioni aggiuntive:

a) redazione delle varianti tecniche e suppletive che il Consorzio dovesse ritenere necessario far apportare al progetto appaltato.

3. Per effetto dell'incarico della direzione lavori, sul Professionalista ricadono tutti gli oneri afferenti a detta funzione attribuitagli, fino al collaudo definitivo dei lavori, conformemente a quanto previsto dalla norma vigente.

## *Art. 15*

### *Determinazione degli onorari per prestazioni professionali svolte nel corso dell'esecuzione dei lavori*

#### *1. Direzione lavori*

1.1. Per la determinazione dell'onorario relativo a detta prestazione, si applicherà la percentuale delle tabella A e le aliquote delle tabelle "B" e "B1", lettere **1, 11**, della tariffa professionale di cui al D.M. 4 aprile 2001, da calcolare sull'intero importo, oltre agli importi ricavabili dall'applicazione della tabella "E" della Legge n. 143/1949.

#### *2. Aggiornamento prezzi*

2.1. Nel caso in cui venga richiesta tale attività, l'onorario per detta prestazione sarà determinato, sulla base dell'art. 23-b) della Tariffa Professionale.

#### *3. Revisione prezzi*

3.1. L'onorario per detta prestazione sarà eventualmente determinato ai sensi della tariffa professionale mediante l'applicazione dell'aliquota pari al 40% dell'onorario fissato per la contabilità dei lavori

(tabella E) riferita all'importo lordo revisionato: tale onorario è ridotto al 25%, in applicazione del quarto comma dell'art. 23-c) della tariffa professionale.

#### *4. Perizie di variante tecnica e perizie suppletive*

4.1. L'onorario per la redazione di varianti od aggiunte apportate al progetto nel corso dei lavori viene calcolato applicando i seguenti criteri:

##### *4.1.1. Per perizia di sola variante tecnica con importo contrattuale invariato o in diminuzione:*

- a) si assume a base di liquidazione d'onorario l'importo lordo delle variazioni tecniche comunicato dal competente ufficio;
- b) all'importo lordo assunto a base di liquidazione dell'onorario si applica quindi l'aliquota della tab. A del D.M. 4 aprile 2001, afferente al nuovo complessivo importo lordo dei lavori;
- c) alla somma così ottenuta si applicano le percentuali della Tabella B, parzializzate sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dal Professionista e, in quanto tali, riconosciute ammissibili dal responsabile del procedimento.

##### *4.1.2. Per sola perizia suppletiva con importo contrattuale in aumento:*

- a) si assume a base di liquidazione d'onorario l'importo suppletivo lordo della perizia di cui trattasi;
- b) la liquidazione dell'onorario avviene con le modalità indicate al punto 4.1.1., lett. b).

##### *4.1.3. Per perizie di variante tecnica e suppletiva con importo contrattuale in aumento:*

- a) si assume a base di liquidazione d'onorario l'importo complessivo lordo ottenuto sommando l'importo delle variazioni tecniche riconosciuto ammissibile, all'importo suppletivo dei lavori previsti;
- b) la liquidazione dell'onorario avviene con le modalità indicate al punto 4.1.1., lett. b), all'importo lordo assunto a base di liquidazione dell'onorario si applica quindi l'aliquota della Tabella A, afferente al nuovo complessivo importo lordo dei lavori.

4.2. Gli onorari a compenso delle suddette perizie spettano esclusivamente nel caso in cui queste siano state promosse dal Consorzio e non siano dovute in seguito a difetti di progettazione.

#### *5. Cessazione dell'incarico*

5.1. Qualora l'incarico, per motivi non imputabili al Professionista, dovesse essere revocato, la liquidazione dell'onorario spettante per la direzione lavori è fatta sulla base dell'importo complessivo lordo dei lavori eseguiti. L'onorario è aumentato del 25% per sospensione d'incarico e si intende liquidato a tacitazione definitiva, impregiudicato quanto previsto dall'art. 16 della tariffa professionale.

5.2. Nessun compenso od indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui l'esecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, non venga iniziata.

5.3. L'onorario per la direzione lavori di eventuali strutture portanti è corrisposto dopo l'emissione del certificato di collaudo statico delle stesse.

5.4. L'onorario per la compilazione di perizie di variante tecnica e/o suppletive ai sensi del comma 4, viene liquidato immediatamente dopo che il Consorzio ha provveduto alla loro approvazione e comunque dietro richiesta del Professionista.

### *Art. 16*

#### *Determinazione degli onorari per prestazioni professionali di Coordinamento per la Sicurezza*

##### *1. Prime prescrizioni per la redazione dei piani di sicurezza*

L'onorario per redazione dell'elaborato contenente le prime prescrizioni in materia di sicurezza (allegato al Progetto Preliminare), viene calcolato applicando la percentuale desumibile per interpolazione dalla Tabella "A" di cui al D.M. 4 aprile 2001, sulla base dell'importo lordo dei lavori di progetto; l'aliquota per prestazioni parziali è quella di cui alla tabella "B2" del medesimo D.M. per questa prestazione (0,02); in riferimento alla medesima tabella B2, sarà riconosciuta la sola maggiorazione del 5% per fattori di rischio particolari, se applicabile a norma della vigente legislazione.

##### *2. Coordinamento in fase progettuale*

L'onorario per redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (allegato al Progetto Esecutivo), viene calcolato applicando la percentuale desumibile per interpolazione dalla Tabella "A" di cui al

D.M. 4 aprile 2001, sulla base dell'importo lordo dei lavori di progetto; l'aliquota per prestazioni parziali è unicamente quella 'base' di cui alla tabella "B2" del medesimo D.M. per questa prestazione (0,15); in riferimento alla medesima tabella B2, sarà riconosciuta la sola maggiorazione del 5% per fattori di rischio particolari, se applicabile a norma della vigente legislazione.

### 3. *Coordinamento in fase esecutiva*

L'onorario per Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva, viene calcolato applicando la percentuale desumibile per interpolazione dalla Tabella "A" di cui al D.M. 4 aprile 2001, sulla base dell'importo lordo dei lavori di progetto; l'aliquota per prestazioni parziali è unicamente quella 'base' di cui alla tabella "B2" del medesimo D.M. per questa prestazione (0,25); in riferimento alla medesima tabella B2, sarà riconosciuta la sola maggiorazione del 5% per fattori di rischio particolari, se applicabile a norma della vigente legislazione. Si precisa che detta prestazione verrà liquidata solo a seguito di formalizzazione ed immediato inoltro al Consorzio degli atti che evidenzino l'effettivo espletamento della prestazione (ad es.: Verbali di ispezione, Verbali di riunione di cantiere, Riunioni di coordinamento tra ditte, Ordini di servizio inerenti la sicurezza, ecc.).

### *Art. 17*

#### *Rimborso delle spese*

1. A rimborso delle spese e delle vacazioni, di cui agli artt. 4 e 6 della legge n. 143/1949, relative alle prestazioni previste nel presente disciplinare, sarà corrisposto al professionista incaricato un compenso forfetario desunto dalla sottostante Tabella, che rimane entro il limite percentuale previsto dall'art. 13 della tariffa professionale.
2. Il rimborso forfetario si applica a tutti gli onorari contemplati nel presente disciplinare.
3. La percentuale di conglobamento di spese e vacazioni pattuita viene applicata all'importo netto dell'onorario da liquidare.
4. Il compenso per onorari e spese occorrenti per eventuali rilievi, è valutato sulla base della tabella "B3.1" di cui al D.M. 4 aprile 2001.
5. Eventuali pratiche di frazionamento e accatastamento, e la predisposizione di documentazione per la procedura ordinaria della verifica di impatto ambientale sono liquidati a parte, previa richiesta scritta da parte del Consorzio e previa pattuizione scritta dei relativi compensi.
6. Eventuali spese straordinarie non riconducibili al rimborso forfetario di cui al comma 1, saranno rimborsate esclusivamente a fronte della presentazione di adeguati giustificativi.

TABELLA PER IL RIMBORSO SPESE

Da (Euro)	A (Euro)	%
0	1.032,91	35
1.032,92	2.065,83	35
2.065,84	3.098,74	34
3.098,75	4.131,65	33
4.131,66	5.164,56	32
5.164,57	10.329,13	31
10.329,14	15.493,70	30
15.493,71	20.658,27	29
20.658,28	30.987,41	28
30.987,42	41.316,55	27
41.316,56	51.645,68	26

Da (Euro)	A (Euro)	%
51.645,69	77.468,53	25
77.468,54	103.291,37	24
103.291,38	129.114,22	23
129.114,23	154.937,06	22
154.937,07	180.759,91	21
180.759,92	206.582,75	20
206.582,76	258.228,44	19
258.228,45	309.874,13	18
309.874,14	361.519,82	17
361.519,83	413.165,51	16

### *Art. 18*

#### *Compilazione della parcella*

1. La liquidazione delle competenze ha luogo su presentazione di parcella redatta in forma analitica e pertanto la parcella deve indicare:
  - a) gli estremi del disciplinare d'incarico (oggetto dell'incarico e data della stipulazione);
  - b) l'importo assunto a base di calcolo dell'onorario in conformità a quanto stabilito agli artt. 13 e segg;
  - c) a percentuale di applicazione con esplicita menzione della classe e della categoria dell'opera cui la prestazione si riferisce (Tabella A della tariffa professionale);

- d) l'aliquota di parzializzazione di cui alle Tabelle B, B1, B2, B3.1 della tariffa professionale, con la menzione delle singole lettere indicanti le prestazioni professionali considerate;
  - c) l'operazione di calcolo effettuata;
  - d) i criteri adottati per il rimborso di spese e vacazioni;
  - e) la somma di cui si chiede la liquidazione al lordo dell'IVA e del contributo previdenziale.
2. Nella parcella devono essere indicati tutti i dati prescritti dalla vigente normativa fiscale.

*Art. 19*

*Importo complessivo delle competenze*

1. I corrispettivi di cui al presente disciplinare si intendono al netto del contributo integrativo C.N.P.A.I.A. 4% e dell'I.V.A. 21% (salvo variazioni in corso di espletamento dell'incarico).

*Art. 20*

*Modalità di pagamento*

1. Il pagamento dell'onorario sarà effettuato al professionista incaricato nel modo seguente:

1.1. Per quanto riguarda la quota relativa alla progettazione:

a) del progetto preliminare:

a1) 100% entro 30 giorni dalla richiesta, che può essere effettuata solo dopo l'approvazione definitiva dei relativi atti. Detta approvazione non potrà essere dilazionata senza giusta motivazione oltre i 90 giorni dalla presentazione. In caso di assenza di determinazioni al riguardo dopo la scadenza dei 90 giorni il professionista ha comunque diritto di trasmettere la relativa richiesta di liquidazione;

b) del progetto definitivo:

b1) 100% entro 30 giorni dalla richiesta;

c) del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza per il progetto:

c1) 100% entro 30 giorni dalla richiesta;

1.2. Per quanto riguarda la direzione, la misura e contabilità dei lavori, la liquidazione dei lavori, la redazione del certificato di regolare esecuzione e/o l'assistenza al collaudo:

a) per stadi di avanzamento entro 30 giorni dalla richiesta.

2. In ogni caso i termini di cui al precedente comma hanno valore soltanto qualora gli atti tecnici siano ritenuti ammissibili e completi nei suoi elaborati; in caso contrario gli stessi decorreranno dal giorno in cui l'incaricato abbia completato il progetto secondo quanto prescritto dai competenti organi.

3. In caso di risoluzione e rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termini delle vigenti disposizioni, spetterà ai professionisti una aliquota dell'onorario dovuto per la direzione e contabilità dei lavori, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo contrattuale di appalto; il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti.

4. Il pagamento in ogni caso avverrà entro 30 giorni dall'emissione, da parte dei professionisti incaricati, della nota pro-forma della parcella professionale.

*Art. 21*

*Assicurazione*

1. Ai sensi dell'art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, e dell'art. 269 del D.P.R. n. 207/2010, il Professionista presenta una dichiarazione, di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale, con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2. La suddetta polizza deve coprire, oltre alla nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione deve sopportare per le varianti, di cui all'art. 132, comma 1, lettera e, del D.Lgs. n. 163/2006, resesi necessarie in corso di esecuzione.

3. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori

progettati, con il limite di 1 milione di euro, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia di 5.278.000 euro, IVA esclusa, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c*), del D.Lgs. n. 163/2006. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera il Consorzio dal pagamento della parcella professionale.

4. Il Consorzio può richiedere al Professionista di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

*Art. 22*

*Controversie*

1. Tutte le controversie, che potranno insorgere relativamente agli obblighi reciproci sanciti dal presente disciplinare e che non potranno essere risolte in via amministrativa, saranno demandate al Tribunale di Avezzano.

*Art. 23*

*Rinvio alla tariffa professionale*

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente disciplinare si rinvia alla tariffa professionale.  
2. Per prestazioni non definite sia nel presente disciplinare che nella vigente tariffa professionale saranno adottati criteri di calcolo dell'onorario stabiliti d'intesa con i competenti ordini professionali.

*Art. 24*

*Spese di registrazione*

1. Il presente disciplinare viene redatto nella forma della scrittura privata, da registrare solo in caso d'uso.

*Art. 25*

*Domicilio legale*

1. Agli effetti del presente contratto, il Consorzio elegge il suo domicilio legale presso la propria sede legale, sita in P.zza Duca degli Abruzzi snc, 60769 Tagliacozzo (c/o Comune di Tagliacozzo), mentre il Professionista presso il proprio studio, sito in .....

*Art. 26*

*Disposizioni transitorie*

1. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista nella sua interezza, invece per il Consorzio lo sarà solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al successivo comma 2. Anche dopo l'approvazione di cui al precedente comma 1, il presente disciplinare è vincolante per il Consorzio per il solo progetto preliminare, mentre lo sarà per i progetti definitivo ed esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, solo dopo che lo stesso Consorzio avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.  
3. E' sempre facoltà discrezionale del Consorzio non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi, del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero della direzione lavori e delle altre prestazioni, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Tagliacozzo, \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del procedimento*

*Il professionista incaricato*